

Errata corrige n.1

A pagina 25 del documento "Allegato 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività", sono rettificati i valori indicati nel testo di seguito evidenziato:

*Sono finanziabili i progetti per i quali dalla valutazione del rischio ante intervento risulti che l'indice di rischio, inteso come rapporto tra la massa dell'oggetto movimentato e la massa raccomandata, valutato secondo le indicazioni della Norma UNI ISO 11228-1 e del Technical report ISO/TR 12295, sia maggiore di **2-3**. Il rischio atteso dopo l'intervento deve essere ridotto di almeno 1 punto rispetto al valore ante intervento; in ogni caso, il valore finale dell'indice non dovrà essere maggiore di **3 2**.*

(aggiornamento 4 marzo 2020)

Errata corrige n.2

Negli Allegati n.1.1, 1.2, 2 e 3 all'Avviso pubblico ISI 2019, si specifica che:

Nella tabella "Sezione 2 - Lavorazione svolta" sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (pubblicato nella sezione Pubblicità legale del M.L.P.S., Numero repertorio 30/2019), espressi anche in cifre decimali.

*Tenuto conto dei valori decimali delle voci di tariffa cui si riferisce la tabella, per il calcolo del relativo punteggio si procederà all'**arrotondamento all'unità superiore per tutti i tassi che nella parte decimale riportino un valore pari o superiore a 50 e saranno arrotondati per difetto all'intero più basso ove riportino un valore inferiore a 50**. Ad esempio, il valore 24,73 viene approssimato a 25 per cui verrà attribuito il punteggio di 15 corrispondente alla classe 36-25 mentre al valore 24,14 verrà attribuito il punteggio di 10 corrispondente alla classe 24-13.*

(aggiornamento 16 marzo 2020)

Errata corrige n.3

All'articolo 24 "Obblighi dei soggetti destinatari" sono rettificati gli errori materiali contenuti alle lettere g) e h) come di seguito evidenziato:

g) adempiere agli "obblighi informativi per le erogazioni pubbliche" come previsti dall'articolo ~~125~~ 1, commi 125 a 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124, come modificata dall'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

h) La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporta, ai sensi dell'articolo ~~125-ter~~ 1 comma 125 ter della legge 4 agosto 2017 n. 124 e s.m.i., una sanzione pecuniaria pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonchè la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del finanziamento.

(aggiornamento 23 marzo 2020)